

DECRETO MINISTERO LLPP 30 MAGGIO 1974

Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche

Stralcio

Sono approvate le nuove norme tecniche di calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui alla [*legge 5 novembre 1971, n. 1086*](#), predisposte dal servizio tecnico centrale ed allegate al presente decreto.

Le analoghe norme approvate con DM 30 maggio 1972, n. 9161, cesseranno di essere valide il 31 dicembre 1974.

Art. 6. Collaudo statico e prove di carico

Le strutture non possono essere poste in servizio prima che sia stato effettuato il collaudo statico.

Le prove di carico, ove ritenute necessarie dal collaudatore, rispetteranno le modalità sottoindicate, e non potranno avere luogo prima che sia stata raggiunta la resistenza che caratterizza la classe di conglomerato prevista e, in mancanza di precisi accertamenti al riguardo, non prima di 28 giorni dalla ultimazione del getto.

Il programma delle prove deve essere sottoposto al direttore dei lavori ed al progettista e reso noto al costruttore.

Le prove di carico si devono svolgere con le modalità indicate dal collaudatore che se ne assume la piena responsabilità, mentre, per quanto riguarda la loro materiale attuazione e in particolare per le eventuali puntellazioni precauzionali, è responsabile il direttore dei lavori.

I carichi di prova devono essere, di regola, tali da indurre le sollecitazioni massime di progetto. In relazione al tipo della struttura ed alla natura dei carichi le prove devono essere convenientemente protratte nel tempo.

L'esito della prova sarà valutato sulla base dei seguenti elementi:

le deformazioni si accrescano all'incirca proporzionalmente ai carichi;

nel corso della prova non si siano prodotte lesioni o dissesti che compromettano la sicurezza o la conservazione dell'opera;

la freccia permanente dopo la prima applicazione del carico massimo non superi un terzo di quella totale ovvero, nel caso che tale limite venga supe-

rato, prove di carico successive accertino che la struttura è in grado di raggiungere un buon comportamento elastico;

la freccia elastica risulti non maggiore di quella teorica, calcolata tenendo conto di quanto indicato al punto 2.10 e della eventuale presenza di microfessurazioni.

Di ogni prova deve essere redatto un verbale sottoscritto dal collaudatore, dal direttore dei lavori e dal costruttore.

Quando le opere siano ultimate prima della nomina del collaudatore, le prove di carico possono essere eseguite dal direttore dei lavori, che ne redige verbale sottoscrivendolo assieme al costruttore. È facoltà del collaudatore controllare, far ripetere ed integrare le prove precedentemente eseguite.

Qualora le prove di carico non vengano eseguite, esse dovranno essere sostituite da un accurato controllo della rispondenza alle prescrizioni di progetto e da controlli di altro tipo (prove dinamiche, prove fisiche, ecc.) atte a dare indicazioni valide sulla capacità resistente dell'opera.

Di tali controlli e prove dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dal collaudatore, dal direttore dei lavori e dal costruttore.